



Ordine dei Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale di Firenze

Via Ricasoli n. 32

50122 Firenze

Tel. 055/281786 - Fax 055/281787

E-mail: consulenti@iol.it - ordine.firenze@consulentidellavoropec.it

www.consulentidellavoro.fi.it

C. F. 80009290489

Firenze, 16 Maggio 2011

Protocollo n° 584/2011

Gentile Collega,

Ti invio il seguente comunicato.

Novità sulla certificazione

Con l'approvazione del Collegato lavoro sono state attribuite ai Consulenti del Lavoro nuove competenze che se da un lato comporteranno un maggiore sforzo ed un maggiore impegno daranno, di contro, un ritorno di immagine e di opportunità professionali, rafforzando così il ruolo di garanti "super partes" del rispetto delle clausole contrattuali e di legge.

Con le nuove attribuzioni i Consulenti del Lavoro possono effettuare anche attività di conciliazione ed arbitrato per dirimere le controversie in materia di lavoro riducendo il contenzioso.

Le Commissioni di certificazione possono, inoltre, fornire attività di consulenza ed assistenza ai contraenti nella stipula del contratto o all'atto delle sue modifiche, possono certificare rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 del codice civile, possono certificare le clausole compromissorie ed esperire il tentativo obbligatorio e facoltativo di conciliazione.

L'entrata in vigore del "Collegato Lavoro" ha reso necessaria la riscrittura del regolamento per le commissioni di certificazione al fine di adeguarlo alle numerose novità, che hanno allargato le competenze delle commissioni di certificazione previste dal D.lgs. n. 276/2003.

Il Consiglio Nazionale, il 23 marzo scorso ha approvato il nuovo regolamento, nel rispetto delle intese sottoscritte con il Ministro Sacconi,

Il nuovo regolamento entrato in vigore il 1° maggio 2011 è stato integralmente recepito dal Consiglio Provinciale di Firenze.



Ordine dei Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale di Firenze

Via Ricasoli n. 32

50122 Firenze

Tel. 055/281786 - Fax 055/281787

E-mail: consulenti@iol.it - ordine.firenze@consulentidellavoropec.it

www.consulentidellavoro.fi.it

C. F. 80009290489

Competenze della commissione

La Commissione di certificazione conciliazione e arbitrato ha visto, per effetto dell'intervento della legge 183/2010 allargare le proprie competenze che riguardano le seguenti attività:

- certificazione dei contratti o di singole clausole da cui si deduca, direttamente o indirettamente, una prestazione lavorativa;
- certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
- **certificazione della clausola compromissoria prevista al comma 10 dell'art. 31 legge n.183/2010;**
- **certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c a conferma della volontà abdicativi o transattiva delle parti;**
- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
- **esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, relativamente ai contratti per cui sia stato in precedenza adottato l'atto di certificazione, o il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente ai contratti non sottoposti in precedenza a certificazione;**
-
- **soluzione arbitrale delle controversie.**

Effetti della certificazione

Tra gli effetti prodotti dall'atto certificatorio abbiamo l'inefficacia di qualsiasi atto che presupponga una diversa qualificazione del contratto certificato.



Ordine dei Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale di Firenze

Via Ricasoli n. 32

50122 Firenze

Tel. 055/281786 - Fax 055/281787

E-mail: consulenti@iol.it - ordine.firenze@consulentidellavoropec.it

www.consulentidellavoro.fi.it

C. F. 80009290489

Questo effetto può essere superato esclusivamente attraverso una successiva differente valutazione del giudice, limitatamente ai casi di erronee qualificazione del contratto, vizi del consenso o difformità tra il programma negoziale certificato e la concreta attuazione verificata. Le parti devono fare espressa richiesta, nell'istanza di certificazione, degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali richiedono la certificazione medesima.

In mancanza di tale espressa indicazione la certificazione produce effetti soltanto tra le parti.

Una novità significativa è rappresentata dall'introduzione della possibilità di dare efficacia retroattiva all'atto certificadorio reso in relazione a contratti in corso di esecuzione, sin dalla stipula, ove la commissione abbia appurato la coerenza con quanto verificato anche per il periodo precedente.

La documentazione relativa alle istanze di certificazione, al regolamento e alle linee guida sono pubblicate sul nostro sito.

Cordiali saluti

